Originale

COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: SETTORE TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA - ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE - NORMATIVA AREE AGRICOLE.

Il giorno ventitre giugno dell'anno duemilaquattordici (23/06/2014) alle ore ventuno a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Giuseppe Testa.

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Sì
2.	MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Sì
3.	BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
4.	MACCARIO SILVANO - Assessore	Sì
5.	BULZOMI' CRISTINA - Assessore	Sì
6.	CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere	Sì
7.	BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio	Sì
8.	DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Sì
9.	CAPRA ROBERTO - Consigliere	Sì
10.	TAVERNA CARMELO - Consigliere	Sì
11.	SAPINO STEFANO - Consigliere	No
12.	RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Sì
13.	NOVEMBRE PATRIZIO - Consigliere	Sì
14.	LAGANA' MARCO - Consigliere	Sì
15.	DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
16.	LORENZI MARA - Consigliere	Sì
17.	MARANI DAVID - Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	16
	Totale Assenti:	1

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno ad oggetto *"Settore Tecnico – Servizio Urbanistica – Adozione Variante al vigente Piano Regolatore Generale – Normativa Aree Agricole"* e invita l'assessore Margherita Mariella a illustrare la pratica.

M. MARIELLA *" Buona sera a tutti. Questa variante arriva dopo un anno dalla lettera della Regione Liguria che indicava di procedere alla modifica degli indici in zona agricola. Circa un anno fa la Regione ha mandato una lettera a tutti i Comuni dove segnalava che la superficie residenziale prevista nei Piani Regolatori aveva un indice superiore allo 0,03 e questo era in contrasto con un DM del 1968. Indica due strade percorribili per risolvere il problema: la prima strada era quella della riduzione degli indici, la seconda era quella di una riperimetrazione delle zone agricole, con uno studio puntuale sul territorio. Come Amministrazione, a seguito di diversi incontri avvenuti con i tecnici della Regione, abbiamo deciso di percorrere la prima strada, che è più immediata, abbassando gli indici della zona agricola da 0,05 a 0,03 e aumentando di 500 mq la superficie aziendale minima. Perché questa strada? Perché il nostro piano regolatore, come ben sapete, è scaduto da quattro anni, ma vecchio di venti perché più o meno redatto nel 1994; quindi un piano che ha bisogno di una rivisitazione. Andare a fare ora uno studio solamente sulle zone agricole ci sembrava per così dire "una perdita di tempo"; avremmo comunque dovuto dare un incarico ad hoc, con conseguente perdita di denaro. Quindi abbiamo deciso di percorrere questa strada, avendo però come obiettivo di mettere mano al piano regolatore nella sua interezza. Sostanzialmente la variante abbassa gli indici delle zone E1a, E1b e E1c, E1, E2 e E3 da 0,08 a 0,06 totali e sempre non più di 0,03 per la residenza, aumentando le superfici aziendali minime da 3.000 a 3.500 mq. Le zone agricole del nostro piano regolatore sono fondamentalmente tre: E1, E2 e E3 e tutte vengono parametrite secondo questo dato. La variante prevede anche la cancellazione di una norma che ha il nostro Piano Regolatore che indica che un appartamento deve essere composto da almeno tre vani. Questa norma viene eliminata e viene eliminato l'art. 24 del Piano Regolatore in cui si parla di serre, dove viene indicato che almeno una parte della copertura deve garantire il passaggio della luce. La variante che è stata presentata in Commissione prevedeva la superficie aziendale minima inalterata rispetto alla norma attuale. E' stato fatto un emendamento che porta questa superficie da 3.000 a 3.500 mq, perché ci era sfuggito un particolare tecnico. La sostanza però non cambia. Questo è tutto".*

Aperta la discussione.

M LORENZI *"Mi sembra una posizione saggia quella di percorrere l'iter che la legge ha stabilito quarant'anni fa' e che ha avuto una serie di modifiche dovute alle esigenze specifiche del territorio. Lo dico da totalmente non esperta ma ritengo che la strada di adeguarsi alla legge sia quella giusta. Grazie".*

L. DE VINCENZI *"Siamo d'accordo con questa variante e auspichiamo una accelerazione nella stesura del nuovo PUC; come hai detto risale al 1994, so che ci vuole del tempo e che sarà anche costoso anche in termini di risorse umane. Si rende però necessario per adeguarsi ai tempi. Oggi c'è un articolo di Legambiente sul consumo di suolo in Liguria: è una situazione disastrosa e bisogna pensare di tornare indietro un attimo a valorizzare e prendersi cura dell'ambiente, evitando che venga ulteriormente massacrato dalla presenza di nuove case. Per quanto riguarda nello specifico le zone agricole, ho già avuto modo di dire in Commissione che attualmente il valore delle superfici agricole è falsato perché è più alto rispetto a quello che dovrebbe essere proprio per la sua capacità edificatoria. Trovare dei meccanismi affinché le aree agricole non siano utilizzate come aree di speculazione edilizia ma come tali darebbe la possibilità agli agricoltori di poter comprare il terreno ad un valore adeguato e espandersi. Proprio in questi giorni c'è un nuovo intervento della Regione Liguria che agevola l'acquisto di terreni per espandere le aziende agricole. Grazie".*

D. M. MARANI "*Comprendiamo la difficoltà di redigere un nuovo Piano Regolatore per ragioni economiche e altro però voteremo contro questa delibera perché una variante non è una soluzione definitiva ma solamente temporanea. Ci auguriamo quanto prima che l'Amministrazione riesca ad affrontare la questione del nuovo Pisano Regolatore. Grazie*".

P. NOVEMBRE "*Noi su questo punto avevamo presentato un interpello evidenziando tutta una serie di difetti che abbiamo avuto occasione di parlarne in sede di conferenza di capigruppo e di commissione. La nostra posizione era già chiara e non cambia: non siamo d'accordo. Troviamo che la Regione sia davvero lontana dal territorio e dalle esigenze dei cittadini: infatti lo Stato ha fatto il DM del 1968; dopo di ché la Regione nel 2000, quando abbiamo approvato il PUC, aveva partecipato attivamente proponendo delle modifiche al Piano Urbanistico di Bordighera e adesso dice "Caro Comune, adeguati alla DM del '68 e aggiustati da solo", come se il Decreto Regionale fatto nel 2000 fosse carta straccia. Nel 2000 quando la Regione ha fatto il Decreto lo ha elaborato in modo compatibile alla legge dello Stato. Adesso invece la Regione dice: C'è un problema, risolvetevelo voi come Comuni". Quindi apportate una variante. Non siamo d'accordo ad apportare una variante perché non permette di pianificare nessun tipo di attività, che vieta immediatamente. Capisco per contro la posizione dell'Amministrazione quando dice: "Qualche cosa comunque bisogna fare"; la Regione è lontana dai nostri territori. La nostra posizione era: facciamo la variante ma anticipiamo un tema che è quello del Piano Regolatore. Facciamo la Variante ma nell'ambito di una discussione più generale che è il nuovo Piano Regolatore. Le aree agricole, infatti, costituiscono la maggior parte del Piano. Apportando questa variante tocchiamo il Piano Regolatore Generale ma non abbiamo però la possibilità di pianificare nulla. Per adesso blocchiamo l'edilizia, non si pianifica lo sviluppo del territorio ne dal punto di vista urbanistico ne da quello agricolo. Quindi la Regione non consente nessun tipo di pianificazione e di fare nulla. Capisco la posizione dell'Amministrazione ma su questa soluzione noi non siamo d'accordo; in primis contro la Regione che è davvero distante e poi per la responsabilità che si assume il Comune. Se domani qualcuno ha intenzione di protestare anche per vie legali, lo fa nei confronti del Comune e non nei confronti della Regione. Il nostro voto sarà contrario*".

M. MARIELLA "*Siamo arrivati a questa decisione dopo una serie di ragionamenti e nell'ottica di tutelare i cittadini, sia chi ha costruito che chi deve ancora farlo. Purtroppo verranno penalizzati coloro che hanno pratiche in itinere come succede ogni volta che viene in questa materia emanata una nuova norma. Non siamo d'accordo sul discorso della pianificazione: pianificare significa prendere il Piano Regolatore nella sua globalità e capire come modificarlo. Intervenire solamente sulle zone agricole anche se sono molto ampie ci sembrava in questo momento poco coerente con le nostre idee. Dovrebbe uscire la nuova legge Urbanistica a fine agosto, così ci è stato detto in Regione, e questa legge dovrebbe snellire l'iter approvativo dei nuovi PUC. Il condizionale è d'obbligo ma noi cercheremo di lavorare in tal senso*".

D. M. MARANI chiede a che punto è l'iter relativo al Beodo.

M. BASSI "*La settimana scorsa sono venuti i tecnici redattori del progetto; hanno apportato le modifiche richieste dalla Sovraintendenza e l'ufficio sta preparando la relativa deliberazione per poi mandare in gara tramite la SUAR la ristrutturazione di tutto il cammino e il Beodo*".

A questo punto il Presidente del Consiglio cede la parola all'assessore M. Mariella che da lettura del seguente emendamento da apportare alla proposta deliberativa in oggetto: "*Al fine di raccordare la norma con l'art. 3 del D.M. del 05/07/1975, si propone il seguente emendamento :*
all'art.55.03 nelle zone E1a, E2, E3 la superficie aziendale minima viene fissata in mq 3500;
il testo emendato risulta il seguente:

> *55.03 Insediabilità*
> *Nei fondi rustici a servizio delle aziende agricole, al fine di soddisfare le esigenze infrastrutturali ed abitative, potranno essere edificate residenze per il conduttore ed annessi rustici sulla base dei seguenti parametri,*

valutati sulla superficie complessiva dell'azienda agricola e salvo comprovate possibilità di creazione di aziende con superfici inferiori che comunque non possono ridursi oltre il 10%:

E1a: 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.500;
E1b: 0.06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 4.500;
E1c: 0,03 mc./mq per la residenza e 0,03 mc./mq. per gli annessi rustici, superficie aziendale minima mq. 6.000;
E2 : 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.500;
E3 : 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup.aziendale minima mq. 3.500;

Parametri edilizi:
lotto minimo : mq. 1.000
rapporto di copertura : 10%
piani fuori terra : n. 3
altezza massima : mt. 7,5
distanza da fabbricati: mt. 10
distanza dai confini : mt. 5
distanze dalle strade : Codice della Strada D.L. 285/92";

A questo punto, poiché nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio comunale invita alla votazione del sopra citato

EMENDAMENTO

che per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 13;
- contrari: n. 03 (P. Novembre, M. Laganà, D. M. Marani);

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Il sopra esteso EMENDAMENTO.

Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire in merito alla proposta deliberativa in oggetto, il Presidente del Consiglio comunale invita alla votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- in data 08/08/2013, con nota prot. PG/2013/131028, il Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Regione Liguria, ha segnalato che, relativamente alla disciplina delle zone E agricole inserite negli Strumenti urbanistici generali di alcuni Comuni, fra cui Bordighera, la previsione di indici edificatori per costruzioni residenziali risulta superiore al limite fissato all'art. 7 , punto 4) del D.M. 1444/1968;
- con Delibera Giunta Comunale n. 51 del 29/08/2013 ad oggetto "*Verifica dell'osservanza del limite inderogabile di densità edilizia massima per le abitazioni nelle zone omogenee di tipo E (agricole) stabilito nell'art. 7 punto d, del D.M. 2.4.1968, N. 1444 – Atto di indirizzo*", l'Amministrazione Comunale ha espresso atto di indirizzo affinché venisse approfondita e chiarita

la valenza amministrativa della comunicazione regionale in riferimento a tutti gli aspetti urbanistici ed edilizi coinvolti;
- sulla base di una prima analisi dell'iter procedurale di approvazione del P.R.G. vigente con riferimento alla disciplina delle aree agricole contenuta nelle N.T.A. del medesimo, è stato quindi richiesto a Regione Liguria (nota prot. 20885 del 27/09/2013) di mettere in luce l'opportunità di eventuale avvio del procedimento di verifica e modifica della normativa delle zone omogenee di tipo E ;
- ciò in considerazione, soprattutto, del fatto che Regione Liguria, in sede di approvazione del P.R.G. di Bordighera aveva fissato gli attuali indici edificatori delle zone agricole modificando quelli già contenuti nel P.R.G. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/05/1996, ossia :

- 0,08 mc/mq per le zone E1a, E2, E3;
- 0,05 mc/mq per le zone E1b, SA, PA;
- 0,03 mc/mq per le zone E1c,

in conformità a quanto espresso nel voto del C. T. U. Regionale n. 766 del 14/04/1999;
- il C.T.U. regionale con detto voto aveva prescritto la riduzione degli indici stabiliti nelle zone E1a, E1b, E2, SA e PA e E3 in 0,08 mc/mq comprensivi degli annessi rustici, di cui non più di 0,05 mc./mq per la funzione residenziale in ragione della delicatezza ambientale dei siti interessati;
- pertanto la potenzialità edificatoria delle aree classificate agricole dal P.R.G. vigente risulta già suggerita da Regione Liguria in ragione del fatto che il Comune di Bordighera all'atto della conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del P.R.G., avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/06/2000, si è limitato a recepire integralmente le osservazioni/correzioni introdotte da Regione Liguria e, fra queste, la modifica degli indici edificatori delle zone omogenee di tipo E;
- con nota prot. PG 2013/182878 del 30/10/2013 Regione Liguria ha risposto, in riferimento alla propria precedente nota sopra citata, che essa aveva lo scopo:

- di richiamare l'attenzione dei Comuni dotati di PRG/P.di F. sulla necessità dell'osservanza del limite inderogabile stabilito dal D.M. 02/04/1968 per l'edificazione ad uso residenziale nell'ambito delle zone omogenee agricole;
- di indicare le modalità con le quali i Comuni provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici alla normativa in argomento;

definendo come "*necessarie*" le azioni correttive da apportare ai vigenti strumenti urbanistici generali per assicurare il rispetto delle limitazioni all'edificazione per uso residenziale stabilite dal D.M. 02/04/1968 per le zone omogenee di tipo E e suggerendo le modalità con cui "*operare per la tutela dei competenti Uffici tecnici comunali e dei cittadini al fine di assicurare la legittimità dei titoli edilizi da rilasciarsi per le nuove costruzioni da assentire nelle zone agricole degli stessi strumenti urbanistici generali.*"
- inoltre Regione Liguria, in data 14/01/2014 prot. n.PG/2014/6951, ha sollecitato la Provincia di Imperia ad attivare le verifiche sugli indici edificatori delle zone E nei P.R.G. in rapporto alla normativa dettata dal P.T.C.P.
- nel corso di incontro tecnico svoltosi presso gli uffici Regionali è stata confermata dai funzionari del dipartimento urbanistica dell'Ente sovraordinato la necessità che il Comune provveda ad una verifica e predisposizione di variante al P.R.G. prevedendo la riduzione dell'indice edificatorio residenziale delle zone E, sconsigliando l'alternativa di "*ridisciplinare le zone interessate riclassificandole in base all'attuale vocazione edificatoria*" in ragione della notevole estensione delle stesse e del fatto che per il Comune di Bordighera risulta scaduto il termine di 10 anni dall'approvazione del vigente P.R.G. e, conseguentemente, risultano operanti le limitazioni dell'attività urbanistica di cui alla L.R. n. 30/1992;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/04/2014 l'Amministrazione Comunale ha espresso atto di indirizzo di predisporre opportuna variante al P.R.G. da qualificarsi di esclusivo interesse locale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) punto 1) della L.R. 9/1983, come già chiarito da Regione Liguria nella nota in atti prot. 17783 del 14/08/2013;

Considerato che, per quanto sopra rilevato, si ritiene che sia opportuno adottare la presente variante normativa al fine di accogliere le indicazioni proposte dall'Ente Regionale sovraordinato, con

riferimento al suddetto D.M. 1444/1968, ritenendo invece opportuno rimandare la riconsiderazione globale della disciplina delle Aree Agricole alla stesura di un nuovo SUG ;

Dato atto che in sede di Commissione Consiliare per l'Urbanistica, LL.PP e Ambiente del 16/05/2014 è stata esaminata e discussa una proposta di deliberazione ad oggetto : "Urbanistica – Adozione Variante al vigente Piano Regolatore Generale – Normativa Aree Agricole" già depositata dagli uffici in data 23/04/2014 a prot. 8461, come risulta dal relativo verbale;

Dato atto che successivamente, nella riunione dei Capogruppo Consiliari in data 28/05/2014, e nella seguente Commissione Consiliare per l'Urbanistica , LL.PP e Ambiente del 29/05/2014 è stato discusso atto di indirizzo inerente l'oggetto, come risulta dal relativo verbale;

Visti gli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica e Opere Pubbliche Connesse in data 17/06/2014;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.39 del 29/02/2000;

Visti il D.M. 1444/1968, la Legge 17/08/1942 n. 1150;

Viste le leggi regionali 10/11/1992 n. 30, 24/03/1983 n.9, 04/09/1997 n. 36, 03/05/2002 n. 19, 06/06/2008 n. 16, e l.m.i.;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria ex articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato che è stata effettuata la pubblicazione ai sensi art. 39 del D.lgs. 33/2013;

Sentita in data 20.6.2014 la Commissione consiliare permanente per l'Urbanistica i LL.PP. e l'Ambiente del 20.6.2014;

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 13;
- contrari: n. 03 (P. Novembre, M. Laganà, D. M. Marani);

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di adottare la Variante al vigente Piano Regolatore Generale normativa aree agricole di seguito riportata:

-L'ART. 55.03 delle N.T.A del vigente P.R.G che recita :

55.03 Insediabilità

Nei fondi rustici a servizio delle aziende agricole, al fine di soddisfare le esigenze infrastrutturali ed abitative, potranno essere edificate residenze per il conduttore ed annessi rustici sulla base dei seguenti parametri, valutati sulla superficie complessiva dell'azienda agricola e salvo

comprovate possibilità di creazione di aziende con superfici inferiori che comunque non possono ridursi oltre il 10%:

E1a 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.000;
E1b 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 4.500;
E1c 0,03 mc./mq per la residenza e 0,03 mc./mq. per gli annessi rustici, superficie aziendale minima mq. 6.000;
E2 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.000;
E3 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup.aziendale minima mq. 3.000;

Parametri edilizi:
lotto minimo : mq. 1.000
rapporto di copertura : 10% 10
piani fuori terra : n. 3
altezza massima : mt. 7,5
distanza da fabbricati: mt. 10
distanza dai confini : mt. 5
distanze dalle strade : Codice della Strada D.L. 285/92

viene sostituito dal seguente :

55.03 Insediabilità

Nei fondi rustici a servizio delle aziende agricole, al fine di soddisfare le esigenze infrastrutturali ed abitative, potranno essere edificate residenze per il conduttore ed annessi rustici sulla base dei seguenti parametri, valutati sulla superficie complessiva dell'azienda agricola e salvo comprovate possibilità di creazione di aziende con superfici inferiori che comunque non possono ridursi oltre il 10%:

E1a: 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.500;
E1b: 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 4.500;
E1c: 0,03 mc./mq per la residenza e 0,03 mc./mq. per gli annessi rustici, superficie aziendale minima mq. 6.000;
E2 : 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.500;
E3 : 0,06 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,03 mc./mq. per la residenza, sup.aziendale minima mq. 3.500;

Parametri edilizi:
lotto minimo : mq. 1.000
rapporto di copertura : 10%
piani fuori terra : n. 3
altezza massima : mt. 7,5
distanza da fabbricati: mt. 10
distanza dai confini : mt. 5
distanze dalle strade : Codice della Strada D.L. 285/92

- All'art. 55.04 delle N.T.A vengono eliminate le parole "DEVE ESSERE COMPOSTA DA ALMENO UN APPARTAMENTO CON NON MENO DI TRE VANI PIÙ I VARI ACCESSORI"

- All'ART.24, punto 1) delle N.T.A. vengono introdotte le parole "ALMENO IN PARTE" prima delle parole "il passaggio della luce",

2. di dare atto che tutte le modifiche introdotte alle N.T.A. del vigente P.R.G. sopra riportate al punto 1) costituiscono variante al vigente Piano Regolatore Generale da classificarsi di esclusivo interesse locale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) punto 1) della L.R. 9/1983;

3. di dare atto che la presente variante normativa al vigente P.R.G. non rientra nel campo di applicazione della L.R. 32/2012 in quanto compresa nella fattispecie indicata al punto A1, lett. C) del documento recante "*Indicazioni applicative per la L.R. 32/2012 in materia di Valutazione Ambientale di piani e programmi – Campo di applicazione della verifica di assoggettabilità*" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 ad oggetto "*Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi . Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013*" e come specificato nelle premesse del medesimo documento.

4. di stabilire, a norma della legislazione vigente, che la presente deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti la variante siano depositati a libera visione del pubblico per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi, previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio informatico e divulgato con ogni mezzo ritenuto idoneo ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito;

5. di dare mandato all'Ufficio Tecnico di espletare tutti i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione

---

Successivamente, il Consiglio comunale;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Per effetto di separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 consiglieri comunali, incluso il Sindaco);
- favorevoli: n. 13;
- contrari: n. 03 (P. Novembre, M. Laganà, D. M. Marani);
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

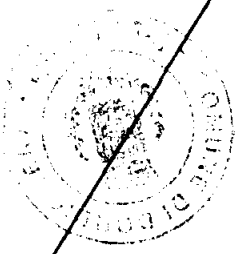

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 23.06.14

OGGETTO: **URBANISTICA– ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE - NORMATIVA AREE AGRICOLE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti **P A R E R I.**

Settore tecnico - Parere favorevole **in ordine alla regolarità tecnica.**

Lì 23/06/2014

Il Responsabile delegato del settore tecnico
(arch. Roberto Ravera)

Lì 23.06.2014

Il dirigente ad interim del settore tecnico
(dott. Giuseppe Testa)

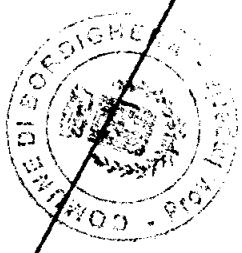

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa

Bordighera, lì 30 LUG. 2014

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23 giugno 2014

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

☐ Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa